



Camera di Commercio
Perugia

IMPRESE DI PULIZIA

Istruzioni per la presentazione della denuncia al registro imprese

1. NORMATIVA:

L.25.01.1994 n. 82

D.M.07.07.1997 n. 274

D.M. 4.10.99 n. 439

D.P.R. 558/99

L. 02.04.2007 n. 40

Circolari varie

Si ricorda che il registro imprese di Perugia effettua controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni rese.

2. ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE DI PULIZIA

Si intendono per **imprese di pulizie** le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

pulizia: *complesso di operazioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;*

disinfezione: *complesso di procedimenti volti a rendere sani determinati ambienti ed aree mediante la distruzione o inattivazione di organismi patogeni;*

disinfestazione: *complesso di operazioni atte a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere*

integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

derattizzazione: *complesso di operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;*

sanificazione: *complesso di operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.*

Il Ministero dell'Industria, con lettera circolare dell' 8.01.2001, ha precisato che non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia di cui alla Legge n. 82/1994 le seguenti attività:

- pulizia di caminetti;
- l'espurgo dei pozzi neri;
- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
- l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di pulizia hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

I consorzi devono presentare la denuncia di inizio attività come tutte le altre imprese e risultare in possesso dei requisiti di legge (compresa la nomina del preposto per le attività che lo richiedono). Possono inoltre chiedere l'inserimento della fascia di classificazione.

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di impresa di pulizie hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova denuncia di inizio attività e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'Ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.) senza allegare nuovamente la modulistica per il riconoscimento dei requisiti. L'attività trasferita deve comunque essere la medesima e inoltre, per le imprese che esercitano attività di **disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione** non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

Secondo quanto previsto dall'art. 7 D.P.R.558/1999 le imprese che intendono esercitare alcune della attività di cui alla L.82 presentano al registro imprese denuncia di inizio attività ai sensi del D.lgs.112/98 dichiarando il possesso dei requisiti e allegando il modello previsto dal D.M.274/1997 (scaricabile dal sito www.pg.camcom.it sez. registro imprese – modulistica).

Tale modello specifico dovrà essere allegato alla denuncia di inizio o variazione attività (mod. I1,I2, S5, UL). In caso di nomina di preposto alla gestione tecnica (per le attività che lo richiedono) dovrà essere allegato mod. IntP.

Si ricorda di indicare come data inizio attività la data di presentazione della denuncia al registro delle imprese.

Il registro imprese entro 10 giorni provvede all'iscrizione provvisoria dell'impresa e all'iscrizione definitiva entro 60 giorni; più precisamente l'ufficio, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti mediante il controllo a campione delle autocertificazioni prodotte. Se la verifica ha esito positivo dispone l'iscrizione definitiva, se ha esito negativo dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività.

In caso di perdita successiva di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività dovrà essere avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 6 D.M.274/97.

4. REQUISITI

4.1 Requisiti di onorabilità

Sono previsti dall'art. 2 co. 1 della Legge 82/94 e sono:

- assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per reati non colposi per i quali sia già stata pronunciata condanna a pena detentiva superiore a 2 anni;

- assenza di condanne per reati contro il patrimonio o la fede pubblica, o condanne alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- assenza di procedure fallimentari;
- assenza di misure di sicurezza e di prevenzione (antimafia) o di procedimenti penali (anche in corso) per reati di stampo mafioso;
- assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza;
- assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Questi requisiti sono tutti autocertificabili (con assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci) e devono essere posseduti dai titolari di imprese individuali, gli institori o direttori preposti all'esercizio di un'impresa o a un ramo di essa, i soci amministratori delle società di persone e gli amministratori (il r.i. di Pg interpreta come tutti i consiglieri) delle società di capitali e cooperative.

L'autocertificazione dei requisiti morali deve essere richiesta tutte le volte in cui viene nominato un nuovo amministratore. Quindi in caso di rinnovo cariche di società di capitali e di cooperative o di assunzione della qualifica di socio amministratore di società di persone è necessario allegare l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità.

4.2 Requisiti di capacità economico- finanziaria

Sono previsti dall'art. 2 co. 1 del D.m. 274/97.

Con riferimento a questi occorre dimostrare:

- l'iscrizione all'INPS e all'INAIL di coloro che operano nell'impresa (può essere allegata anche dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.19 del DPR 445/2000; per l'associato in partecipazione non è prevista l'iscrizione all'INPS); se trattasi di prima iscrizione è sufficiente la dichiarazione che l'iscrizione sarà fatta nei termini di legge;
- l'assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico dei titolari di ditte individuali, dei soci delle società di persone, degli amministratori delle società di capitale e delle cooperative, salvo riabilitazione oppure integrale pagamento di debiti. Questo requisito sarà accertato d'ufficio attraverso il registro informatico dei protesti.
- l'esistenza di almeno un conto corrente bancario, postale o on-line;
- l'applicazione dei contratti collettivi di settore (se l'impresa ha personale dipendente).

4.3 Requisiti di capacità tecnica e organizzativa

Sono previsti dall'art. 2 co. 2 del D.m. 274/97.

Solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione, l'esercizio è subordinato alla presenza di un preposto alla gestione tecnica in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

- **diploma universitario o di laurea** attinente le materie tecniche del settore (chimica, scienze biologiche, scienze naturali, agraria, medicina);
- **attestato di qualifica tecnica** attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- **diploma di istruzione secondaria** attinente la materie tecniche del settore (due anni di chimica nonché nozioni di scienze biologiche e naturali);
- **assolvimento dell'obbligo scolastico** (5 anni per i nati fino al 31/12/1951, 8 anni per i nati successivamente a tale data, 9 anni per i nati dal 1985 in poi) **ed**

esperienza professionale qualificata di almeno tre anni nello specifico campo di attività in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, lavoratori iscritti all'INAIL
- collaboratore familiare lavorante iscritto all'INAIL
- associato in partecipazione lavorante iscritto all'INAIL
- dipendente operaio qualificato, anche part-time (inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica d'uscita; escluso apprendistato)
- collaboratore coordinato e continuativo (oggi in via di estinzione e sostituito dal collaboratore a progetto, figura che va valutata caso per caso).
- prestatore di lavoro somministrato
- prestatore di lavoro intermittente
- prestatore di lavoro ripartito

N.B.: l'esperienza presso le imprese del settore e la qualifica professionale deve essere dimostrata allegando documentazione idonea (C2 storico rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro da cui risulti la qualifica, libretto di lavoro ormai non più in uso, dichiarazione sostitutiva dell'ex datore di lavoro contenente l'inquadramento e le effettive mansioni svolte).

Per il titolo di studio è sufficiente dichiarazione sostitutiva, ove siano specificate anche le materie previste dal corso di studi all'epoca in cui lo stesso è stato conseguito.

In caso di requisito tecnico-professionale maturato all'estero, sarà necessario il preventivo riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Casi particolari

- soggetto in possesso dei requisiti già accertati dall'ufficio del registro imprese o dalla Commissione provinciale dell'artigianato in quanto il soggetto è già stato in precedenza nominato preposto di altra impresa del settore;
- dipendente di impresa/ente non del settore che abbia svolto attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione nell'ufficio tecnico interno.

Se l'impresa perde uno dei requisiti, l'ufficio dovrà avviare le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

5. PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA PER LE ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

I requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono acquisiti dall'impresa con la preposizione alla gestione tecnica di una persona (titolare o preposto) dotata dei requisiti tecnici-professionali. **Non è ammessa la nomina di un consulente o professionista esterno. La qualifica di preposto in un'impresa (non artigiana) non impedisce di rivestire la stessa qualifica in altre imprese, purché sia possibile riscontrare in ciascuna, sulla base di risultanze oggettive, un rapporto diretto con l'impresa (immedesimazione).** Poiché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere tra questi un rapporto di immedesimazione: il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dall'impresa. Possono essere nominati preposti alla gestione tecnica, in quanto considerati "immedesimati con l'impresa" il titolare, i soci prestatori d'opera,

gli amministratori, gli institori, i procuratori, i lavoratori dipendenti, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari, i prestatori di lavoro somministrato e i prestatori di lavoro ripartito. Non è considerato soggetto immedesimato il collaboratore coordinato e continuativo, figura oggi sostituita dal collaboratore a progetto, assimilabile più ad un lavoratore autonomo che a un dipendente.

La sostituzione e la revoca del preposto devono essere comunicate al registro imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento presentando gli usuali modelli (S5, I2 ecc.), corredati di un IntP per la cessazione e uno per la nomina del nuovo e del modello per il riconoscimento dei requisiti al nuovo preposto. Nel caso di cessazione dell'unico preposto senza contestuale nomina del nuovo, deve essere comunicata anche la sospensione dell'attività; in tal caso l'attività rimarrà sospesa fino alla comunicazione della nomina di un nuovo preposto e della contestuale ripresa dell'attività.

In caso di nomina retroattiva il preposto deve dimostrare il possesso dei requisiti a quella data.

6. FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese regolarmente iscritte che abbiano iniziato l'attività da almeno 2 anni possono richiedere l'attribuzione della fascia di classificazione per essere ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi secondo la normativa comunitaria. L'iscrizione in una fascia di classificazione va richiesta in base al volume d'affari al netto dell'IVA realizzato dall'impresa nell'ultimo triennio o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a 2 anni). Le fasce di classificazione sono le seguenti:

- fascia **a)** fino a € 51.646,00
- fascia **b)** fino a € 206.583,00

- fascia **c)** fino a € 361.520,00
- fascia **d)** fino a € 516.457,00
- fascia **e)** fino a € 1.032.914,00
- fascia **f)** fino a € 2.065.828,00
- fascia **g)** fino a € 4.131.655,00
- fascia **h)** fino a € 6.197.483,00
- fascia **i)** fino a € 8.263.310,00
- fascia **l)** oltre a € 8.263.310,00

Per poter essere iscritti nella I fascia di classificazione l'importo medio deve essere di almeno € 30.987,00. La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella che comprende l'importo del volume d'affari al netto dell'Iva dell'impresa.

Per l'iscrizione le imprese devono presentare apposito modello al registro imprese (scaricabile dal sito www.pg.camcom.it), dimostrando la sussistenza di determinati requisiti economico-finanziari attraverso la seguente documentazione:

- ELENCO DEI SERVIZI FORNITI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

(3 anni o, se è attiva da meno tempo, almeno 2 anni):

almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%;

ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%;

ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%;

Tali percentuali devono essere calcolate facendo riferimento all'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l'iscrizione. Per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della fascia stessa (€ 51.646,00). Gli importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali (il contratto può riguardare anche l'intero

periodo di riferimento e scontare servizi per importo annuale frazionato). Nella tabella seguente si propone il calcolo delle percentuali dei servizi eseguiti per ciascuna fascia:

Fascia classificazione	di	1 servizio (Euro)	2 servizi (totale Euro)	3 servizi (totale Euro)
Fascia a)		12.395,00	15.494,00	18.592,00
Fascia b)		20.658,00	25.823,00	30.998,00
Fascia c)		82.633,00	103.291,00	123.950,00
Fascia d)		144.608,00	180.760,00	216.912,00
Fascia e)		206.583,00	258.227,00	309.874,00
Fascia f)		413.166,00	516.457,00	619.748,00
Fascia g)		826.331,00	1.032.914,00	1.239.497,00
Fascia h)		1.652.662,00	2.065.828,00	2.478.993,00
Fascia i)		2.478.993,00	3.098.741,00	3.718.490,00
Fascia l)		3.305.324,00	4.131.655,00	4.957.986,00

-COSTO COMPLESSIVO LORDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE:

Per ogni anno del periodo di riferimento l'impresa deve aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 40%, ovvero, se l'attività è esclusivamente quella di pulizia e disinfezione, al 60% dei costi totali. Non potendo dimostrare le suddette percentuali è possibile allegare gli attestati INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti

gli addetti dell'impresa (titolare, familiari, collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti ecc.)

- RAPPORTI CON IL SISTEMA BANCARIO

Questo requisito deve essere comprovato con apposite dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

- COPIA LIBRI PAGA E MATRICOLA

In alternativa a questi è possibile presentare copia del mod. 770 per ciascuno degli anni di riferimento (3 o, se l'impresa è attiva da meno tempo, almeno 2).

- ELENCO DEI CONTRATTI

E' necessario un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

- ELENCO DEI SERVIZI

E' necessario un elenco di tutti i servizi prestati dall'impresa negli ultimi 3 anni (o nel minor periodo)

- ATTESTAZIONE DEI COMMITTENTI DEI SERVIZI PRESTATI

Per tutti i servizi elencati in base al punto precedente è necessario presentare le attestazioni dei committenti; in sostituzione, per i servizi resi ai privati, è possibile presentare dichiarazione dell'impresa con la copia delle relative fatture.

Nei casi di subentro nell'attività è possibile far ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle attività.

VARIAZIONE DELLA FASCIA

Qualora si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese la relativa denuncia di variazione, corredato della documentazione prevista (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento e l'indicazione dei compensi ricevuti per questi).

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di un anno dal suo verificarsi.

E' invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia superiore.

VERSAMENTI

Alle imprese di pulizia che denunciano l'inizio o l'aggiunta dell'attività o che richiedono il riconoscimento della fascia di classificazione si applicano, oltre al diritto relativo al corrispondente modello di iscrizione o modificazione, i seguenti diritti:

- **Ditte individuali:** 9 € contributo per il riconoscimento dei requisiti;

- **Società:** 15 € contributo per il riconoscimento dei requisiti.

In caso di inizio dell'attività di pulizia è dovuta la **tassa di concessione governativa** di euro 168 (le cooperative sociali non scontano la tassa di concessione governativa).

La tassa di concessione governativa non si applica in caso di sola variazione del responsabile tecnico o di richiesta della fascia di classificazione.